



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VIMERCATE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/1/2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VIMERCATE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1- OGGETTO

ART 2- NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART: 4 - FINALITA' ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART . 5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

ART. 7 – INFORMATIVA

Art. 8 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPO II- SOGGETTI

Art. 9 - TITOLARE DESIGNATO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11- SOGGERTI ESTERNI

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - MODALITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI

Art. 13 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

Art. 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 15 – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 16- ACCESSO ALLA CENTRALE DI CONTROLLO

Art. 17 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

Art. 18 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19- SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 20 - PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO

Capo VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.21 MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art.22 DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITA' E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23- PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Art. 24 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 25 - NORMA DI RINVIO

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

CAP . I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. **Il presente Regolamento** disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Vimercate e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Vimercate nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. **L'installazione** e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. **In particolare il presente regolamento:**
 - a) definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. **Gli impianti di** videosorveglianza attivati nel Comune di Vimercate:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
5. **Sono attivabili** impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Vimercate oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4, comma 4, lettere b), c), d) ed e) f) del presente regolamento.
6. **Nell'ipotesi di attivazione di sistemi** di ripresa fotografica, video e audio, anche installati su aeromobili a pilotaggio remoto, per le finalità di polizia, questi saranno assoggettati alla disposizioni dal Capo V del D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", ferma la necessità che l'attivazione degli stessi sistemi avvenga ad esito di una D.P.I.A in relazione al trattamento e alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza dello stesso.
7. **Il sistema** di videosorveglianza del Comune di Vimercate è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
8. **L'utilizzo** di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3, nonché nella specifica normativa di settore.

Art. 2
Norme di riferimento e principi generali

1. **Per tutto quanto** non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a) **Decreto Legislativo** del 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - b) **Regolamento** UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - c) **Direttiva UE 2016/680** relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - d) **D.P.R. n. 15 del 15/01/2018** recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - e) **Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali** in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - f) **Decreto Ministero dell’Interno** 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - g) **Decreto Legge** 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”;
 - h) **E.D.P.B. Guidelines n.3/2019** on processing of personal data through video devices.

2. **La Videosorveglianza** in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGPD e, in particolare:
 - a) **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. In forza della suddetta base giuridica la videosorveglianza comunale è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - b) **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi,

con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- c) **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere;
- d) **Principio di finalità** – Ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E’ consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che l’art. 4 della Legge 48 /2017 definisce “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la pro-mozione della cultura rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile...”.

Art. 3 Definizioni

1. **Ai fini del presente** Regolamento si intende:
- a) **Per «Codice»** il codice in materia di protezione dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Per **«impianto di videosorveglianza»**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate nel successivo dall’articolo 4 del presente regolamento;
 - c) per **«banca dati»**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
 - d) per **«dato personale**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - e) per **«trattamento»**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- f) per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- g) per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- h) per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- i) per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- j) per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- k) per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- l) per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- m) per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- n) per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q) Per «**Blocco**», la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra forma di trattamento.

Art. 4

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. **Le finalità** perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale. Sul punto si richiamano le seguenti fonti normative:
 - a) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
 - b) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - c) Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
 - d) Legge regionale 6/2015 recante “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;
 - e) Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

- f) Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
 - g) Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
 - h) Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 recante “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”;
 - i) Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.
2. **Nella richiamata** cornice normativa e all'interno del nuovo sistema che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Vimercate è precipuamente rivolto a garantire la “sicurezza urbana” che l'art. 4 della Legge 48 /2017 definisce “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la pro-mozione della cultura rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile...”. e il pieno esercizio delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità Locale di cui all'articolo 50 e di ufficiale di governo di cui all'articolo 54 coma 4 e 4-bis del decreto Legislativo 267/2000.
3. **La disponibilità** tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
4. **In particolare**, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:
- a) **incrementare** la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica, nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
 - b) **prevenire** e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi garantire una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio e già concetto di “sicurezza urbana”; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
 - c) **prevenire** e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado da abbandono o da deposito incontrollato di rifiuti e all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché, e più in generale, svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento Comunale Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, e in specie di quelle assunte per conseguire la corretta gestione dei rifiuti;
 - d) **vigilare** sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela dei immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e degli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - e) **tutelare** l'ordine, il decoro, e la quiete pubblica;
 - f) **controllare** aree specifiche del territorio Comunale;
 - g) **monitorare** i flussi del traffico anche al fine della verifica e della calibrazione degli impianti semaforici;
 - h) **attivare** uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - i) **ad acquisire** elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali.

5. **Gli impianti** di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. **La localizzazione** delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.
7. **La possibilità** di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
8. **L'uso dei dati personali** nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5
Principi applicabili al
trattamento dei dati personali

1. **Il presente** regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Vimercate e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. **L'utilizzo** degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. **Il trattamento** dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.
4. **In attuazione** del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
5. **A presidio** di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta comunale, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico. L'utilizzo di tali sistemi è consentito all'esito di una DPIA in relazione al trattamento e alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza dello stesso.

Art. 6.
Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. **Il sistema** si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla sala operativa della polizia locale, presso la sede di quest'ultima, area soggetta a controllo degli accessi e mantenuta chiusa a chiave quando non utilizzata.
2. **Il sistema** è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.
3. **I dati sono** accessibili dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria in forza al Corpo di Polizia Locale di Vimercate che hanno le chiavi di accesso al sistema, sia fisiche che software e che hanno ricevuto apposita autorizzazione a tal fine.
4. **In relazione** ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 7
Informativa

1. **Gli interessati** devono essere sempre informati che si trovano o stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08/04/2010, ovvero il modello predisposto dall'EDP Board con le linee guida 3/2019 in materia di videosorveglianza;
2. **L'Ente, in particolare,** si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Vimercate per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".
3. **La segnaletica** deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli informativi.
4. **L'Ente,** si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale.
5. **L'Ente** pubblicherà inoltre sul proprio sito web un'informativa dettagliata in merito ai trattamenti dei dati mediante il sistema di videosorveglianza.

6. **L'informativa** di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 8

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. **In ossequio** al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. **Parimenti** si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 9

Titolare, Designato e Responsabili del Trattamento dei dati

1. **Il Titolare del trattamento dei dati** è il Comune di Vimercate al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. **Il Comandante della Polizia Locale** è individuato quale soggetto Designato a gestire il trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.
3. **Il Designato** ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
5. **Le competenze** proprie del Designato sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione.
6. **Il Titolare e il Designato** possono ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Designato procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28. RGPD.

Art. 10

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. **Il Designato o il Titolare del trattamento** autorizzano al trattamento dei dati di videosorveglianza dei soggetti in numero sufficiente a garantire il corretto utilizzo dell'impianto e il rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni e la normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
2. **Gli incaricati** procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Designato, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
3. **In particolare**, i soggetti autorizzati devono:
 - **per l'accesso** alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - **conservare i supporti** informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - **mantenere la massima** riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - **custodire e controllare** i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - **evitare di creare banche** dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati;
 - **mantenere assoluto riserbo** sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - **conservare e trattare i dati** rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - **fornire** al Titolare, al Designato, ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
4. **Tra i soggetti** autorizzati al trattamento verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
5. **I soggetti autorizzati** devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Designato.
6. **L'utilizzo degli apparecchi** di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.
7. **eventuali soggetti** che svolgono fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati.

Art. 11
Soggetti esterni

1. **Il Titolare e il Designato** possono ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui essi, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, facciano ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
2. **In questi casi** il Titolare o il Designato procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12

Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

1. **L'installazione** delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.
2. **L'utilizzo del brandeggio** da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
3. **L'attività di videosorveglianza** deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
4. **Le telecamere** di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
5. **Le telecamere** utilizzate per il monitoraggio del traffico consentono altresì l'individuazione del numero di targa delle vetture transittanti.
6. **Il titolare** del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la sala operativa ubicata presso la Sede del Corpo di Polizia Locale e registrati su appositi server. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato.
7. **L'impiego** del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento ai fini del pieno soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
8. **I dati personali** oggetto di trattamento sono:
 - a) **trattati** in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) **raccolti** e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) **raccolti** in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
9. **La conservazione** dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
10. **Nelle sole** ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle

immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, quale il caso in cui le riprese attestino la possibile commissione di reati.

- 11 **In ragione** di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Designato potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previo avviso scritto al Titolare del trattamento e al responsabile della protezione dei dati, e salvo parere contrario di questi ultimi.
- 12 **Il sistema** di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 13 **In caso di** cessazione del trattamento i dati sono distrutti.

Art. 13

Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. **Per specifiche** finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.
2. **Le videocamere** e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. **Nel caso di assegnazione** del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà la documentazione video realizzata all'Ufficiale di coordinamento, che provvederà a riversare le immagini su supporto CD.
4. **Il trattamento** dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 14

- Diritti dell'interessato

1. **In relazione** al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. **di ottenere** dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b. **ad essere** informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

- c. **di richiedere** la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d. **di opporsi**, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
2. **L'istanza** per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (i cui dati di contatto sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Privacy") ovvero al Designato individuato nel Comandante della Polizia Locale.
 3. **Nel caso** di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - a. il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - b. l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - c. gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - d. l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - e. l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - f. eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
 4. **Il Responsabile** della protezione dei dati ovvero il Designato, accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
 5. **Qualora**, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.
 6. **I diritti** di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 7. **Nell'esercizio** dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
 8. **Nel caso** di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 15

Sicurezza dei dati personali

1. **I dati personali** oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.
2. **I dati raccolti** mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a.) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- b.) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c.) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. **Ai sensi** dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. **A questo fine**, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
- a. **in presenza** di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b. **laddove i sistemi** siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c. **per quanto riguarda** il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.13, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d. **nel caso di interventi** derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e. **gli apparati di ripresa** digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
5. **Come già indicato** nel precedente articolo 9 il titolare del trattamento procede a nominare con atto scritto il Designato e, quest'ultimo, provvede ad individuare, ai sensi del precedente articolo 10, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini
6. **Il Titolare ed il Designato** vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 16

- Accesso alla centrale di controllo

1. **I dati personali** acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il data center della centrale di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Locale di Vimercate.
2. **L'accesso alle** centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, al Designato, ai responsabili e ai soggetti autorizzati, individuati ai sensi degli articoli 9, 10, del presente regolamento.
3. **L'accesso** da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati del Comando di Polizia Locale di Vimercate e individuati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
4. **Fermo quanto** previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. **Il Designato** impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni.
6. **Gli incaricati** vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione

Art. 17

Accesso agli impianti e ai dati

1. **L'accesso** agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale di Vimercate, L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali
2. **L'accesso** ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al **Titolare, al Designato**, agli eventuali Responsabili esterni, per quanto strettamente necessario per l'espletamento ed agli incaricati del trattamento;
 - b) **alle forze di Polizia** (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'ente, nonché per finalità di indagine dell'autorità giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
 - c) **alla società** fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
 - d) **all'interessato** del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 13. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

- e) **ai soggetti** legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
4. **Tutti gli accessi** alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

Articolo 18

Comunicazione e diffusione dei dati personali

- La comunicazione** a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
- Sono fatte** salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- I dati potranno** quindi essere comunicati alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- La comunicazione** deve essere in ogni caso autorizzate dal Titolare del trattamento, eventualmente tramite il Designato, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- I dati non** sono in nessun caso soggetti a diffusione generalizzata.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19

Sistema integrato di videosorveglianza

- Al fine di promuovere** la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

2. **L'utilizzo di sistemi** integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

3. **L'utilizzo** dei sopracitati sistemi sarà consentito all'esito di una DPIA in relazione al trattamento e alla necessità, proporzionalità, finalità e concretezza dello stesso.

Art. 20

Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

1. **Il Comune** di Vimercate promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
2. I **privati interessati** assumono su di sé ogni onere per:
 - acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
 - metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza avere alcun accesso alle immagini e alla tecnologia connessa poiché il titolare del trattamento è il Comune.
3. **Il Comune assume** su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

Capo VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.21

Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. **Per tutto quanto** attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 22

Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. **Chiunque subisca** un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 82, RGPD.
2. **Il titolare** o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. **Le azioni legali** per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Provvedimenti attuativi

1. **Compete** alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento. In particolare la predisposizione degli elenchi dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 24

Pubblicità del Regolamento

1. **Copia del** presente Regolamento sarà pubblicata sull'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 25

Norma di rinvio

1. **Per tutto** quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 26

Entrata in vigore

1. **Il presente** Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. **Il presente** regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 gennaio 2020, n. 5, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020.

ESECUTIVITA'

La deliberazione di C.C. n. 5 del 29 gennaio 2020 è diventata esecutiva il giorno 10 febbraio 2020.

PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 gennaio al 15 febbraio 2020.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 16 febbraio 2020, cioè il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.